

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

Art. 1 oggetto
Art. 2 regime di aiuto
Art. 3 definizioni
Art. 4 beneficiari
Art. 5 costi ammissibili
Art. 6 costo minimo e massimo, intensità di contributo
Art. 7 presentazione delle domande
Art. 8 istruttoria delle domande
Art. 9 rendicontazione dei costi
Art. 10 pagamento dei contributi
Art. 11 obblighi del beneficiario
Art. 12 durata
Art. 13 divieto di cumulo degli aiuti
Art. 14 rinvio
Art. 15 abrogazione
Art. 16 disposizione transitoria
Art. 17 entrata in vigore
Allegato A – modello di domanda

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

Art. 2 regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014, ed in particolare dell'articolo 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende.

Art. 3 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata, condotto dalla stessa impresa agricola;
- b) monoblocco: allestimento di rete antinsetto, estesa ad un intero appezzamento incluso il tamponamento perimetrale sui quattro lati, con appoggio su struttura portante e con eventuale predisposizione di spazio di entrata lungo le linee di testata;
- c) monofila: allestimento di rete antinsetto, comportante la protezione di un singolo filare, con appoggio su filo di colmo alla sommità delle piante e sistemi di agevolazione della movimentazione;
- d) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;
- e) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) 702/2014;
- f) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- g) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- h) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- i) colture danneggiate: coltivazioni frutticole delle specie melo, actinidia, pesco, pero, albicocco, ciliegio e susino danneggiate da *Halyomorpha halys*.
2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 4 beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999;
- c) essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) essere conduttori nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia, di terreni destinati o da destinare alla frutticoltura delle specie individuate all'articolo 3, comma 1, lettera i);
- e) non essere imprese in difficoltà, salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati da *Halyomorpha halys*;

Art. 5 costi ammissibili e costi non ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, per l'acquisto e l'installazione di reti anti-insetto, comprensive di eventuali strutture di sostegno, in corpi fondiari, siti sul territorio regionale, di colture frutticole individuate all'articolo 3, comma 1, lettera i), quale misura di prevenzione e controllo nei confronti di *Halyomorpha halys*.
2. Non sono ammissibili a contributo:
- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) i costi inerenti lavori eseguiti in economia.

Art. 6 costo minimo e massimo, intensità di contributo

1. Il costo minimo per singola domanda di contributo è pari a 1.250,00 euro.
2. Il costo massimo ammissibile è il seguente:
 - a) 15.000,00 euro/ha per la soluzione monofilare;
 - b) 5.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente installata;
 - c) 18.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente non installata;
 - d) 3.500,00 euro/ha per interventi migliorativi su soluzioni monoblocco preesistenti o di nuova realizzazione finalizzati a perfezionare la sigillatura degli impianti.
3. Il costo massimo ammissibile per singola impresa è pari a 60.000,00 euro.
4. Il contributo è erogato in conto capitale nella misura dell'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

Art. 7 presentazione delle domande

1. Il richiedente compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **sviluppoagricolo@certregione.fvg.it**, la domanda, redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato A.
2. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva di date di inizio e fine dell'opera, planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare;
 - b) preventivo della spesa prevista, comprensiva di acquisto di materiali e di eventuali costi di installazione, quantificati, ove possibile, con riferimento al prezzo dei lavori agricoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 48 (Approvazione di un aggiornamento al 2014 del prezzo regionale per i lavori agricoli adottato con deliberazione della Giunta regionale 739/2012);
 - c) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.
3. E' ammessa la presentazione di un'unica domanda per impresa per anno solare.

Art. 8 istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
2. Le domande possono essere presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda:
 - a) comunica l'avvio del procedimento;
 - b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;
 - c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
 - d) verifica l'ammissibilità dei costi;
 - e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
 - f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
4. Il Servizio sviluppo comparto agricolo concede alle imprese beneficiarie il contributo spettante, sulla base delle risorse disponibili, comunicando la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.
5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

Art. 9 rendicontazione dei costi

1. A conclusione dell'intervento, il beneficiario, ai fini del pagamento del contributo spettante, trasmette al Servizio sviluppo comparto agricolo la richiesta per la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e presenta fatture o altri giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti per l'acquisto e l'installazione delle reti, comprensive di eventuali strutture di sostegno, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 10 pagamento dei contributi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta di verifica di avvenuta realizzazione delle opere, il Servizio sviluppo comparto agricolo:
 - a) verifica la realizzazione delle opere e la rendicontazione dei costi sostenuti;
 - b) trasmette la proposta di pagamento all'Amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002, di seguito denominato Fondo.
2. I contributi sono pagati con le disponibilità del Fondo, nei limiti delle disponibilità delle risorse, secondo l'ordine di trasmissione delle proposte inviate dal Servizio sviluppo comparto agricolo all'Amministratore del Fondo.
3. L'Amministratore del Fondo, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta, emette gli ordinativi di pagamento a favore delle imprese beneficiarie.
4. Il pagamento non può essere effettuato qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Art. 11 obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data della verifica della realizzazione delle opere:
 - a) la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi;
 - b) la sede o unità operativa nel territorio regionale.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

Art. 12 durata

1. I contributi di cui al presente regolamento si applicano fino al 30 giugno 2021 ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 13 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 14 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 15 abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), approvato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 085/Pres.

Art. 16 disposizione transitoria

1. Il regolamento di cui all'articolo 15 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A – Modello di domanda (riferito all'articolo 7)

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e
ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
via Sabbadini, 31
33100 UDINE
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

Domanda per la concessione del contributo a sostegno delle spese per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica

in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)

Il sottoscritto:

Cognome			Nome			
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.	
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.	
Codice fiscale						

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA				
Cognome o Ragione sociale			Nome			
Residenza o sede legale in (via, piazza, viale)			Comune di		Prov.	
Telefono			Cellulare			
Indirizzo email						
Indirizzo PEC						

CHIEDE

la concessione del contributo a sostegno delle spese per l'acquisto e l'installazione di reti antinsetto, in particolare:

- ☐ Costo per soluzione **monofilare**¹ _____ €
- ☐ Costo per soluzione **monoblocco con rete** antigrandine precedentemente installata² _____ €
- ☐ Costo per soluzione **monoblocco con rete** antigrandine precedentemente **non** installata³ _____ €
- ☐ Costo per **interventi migliorativi su soluzioni monoblocco** preesistenti o di nuova realizzazione finalizzati a perfezionare la sigillatura degli impianti⁴ _____ €

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

- che l'impresa è iscritta al Registro imprese della Camera di commercio di _____ n. iscrizione _____ e conduce, nei comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, terreni destinati alla frutticoltura di specie individuate all'articolo 3, comma 1, lettera i) del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);
- di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- che l'impresa non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati da *Halyomorpha halys*;
- che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ammissibili.

¹ Costo massimo ammissibile: 15.000,00 euro/ha

² Costo massimo ammissibile: 5.000,00 euro/ha

³ Costo massimo ammissibile: 18.000,00 euro/ha

⁴ Costo massimo ammissibile: 3.500,00 euro/ha

ALLEGA

1) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva di date di inizio e fine dell'opera, planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare	☐
2) quadro riepilogativo della spesa prevista, comprensiva di acquisto di materiali ed eventuali costi di installazione, quantificati con riferimento al prezzario dei lavori agricoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 48 (Approvazione di un aggiornamento al 2014 del prezzario regionale per i lavori agricoli adottato con deliberazione della Giunta regionale 739/2012)	☐
3) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità	☐

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, disponibile nella pagina del sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia dedicata all'argomento in oggetto, autorizza l'Ufficio competente a trattare i dati personali esclusivamente nell'ambito del procedimento.

IL DICHIARANTE

(Luogo, data)

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE